



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Sezione Quinta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



SENTENZA
N. 5069
Anno 2021

RUOLO GENERALE
N. 1006 RP

REPERTORIO
N. 5724,21

DEPOSITATA IL
19 LUG 2021

Il Giudice di Pace di Milano (MI) Dott. Diego PERUCCHINI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al R.G. n. 10096/2019, promossa da:

- [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentati e difesi, dall'Avv.
[REDACTED] e domiciliati presso lo studio di questa in Cosenza Via
Panbianco n.326

- ATTORI -

CONTRO

- [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED]
il [REDACTED] quale titolare dell'impresa individuale [REDACTED]
corrente in [REDACTED]

- CONVENUTO CONTUMACE -

OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli attori, con atto di citazione notificato al convenuto, conveniva in giudizio il medesimo per sentirlo condannare al pagamento del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale relativo al contratto di fornitura del servizio musicale al matrimonio degli attori del 30.06.2018. All'udienza del 27.11.2020 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudicante ritiene la domanda proposta dagli attori meritevole di accoglimento. Dalla documentazione depositata in atti e più precisamente dal contratto relativo allo svolgimento del servizio musicale relativo al matrimonio del 30.06.2018 degli attori che si è svolto a Tropea e dai successivi messaggi con i quali la ditta convenuta ha cercato di giustificare l'inadempimento, deve ritenersi provato il rapporto contrattuale tra le parti. In tema di riparto dell'onere probatorio il creditore che agisce per l'inadempimento deve dare la prova della fonte del suo diritto limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto esatto adempimento ovvero dalla prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tale prova non è stata fornita dal convenuto che è rimasto contumace. La ragione dedotta dal convenuto nella fase stragiudiziale a giustificazione dell'inadempimento consistente in un presunto incidente stradale nel quale sarebbero stati coinvolti i musicisti appare oltre che sfornito di certa prova, anche non integrare circostanza eccezionale, inevitabile, imprevedibile e, soprattutto, insuperabile nel caso di un'organizzazione come quella pubblicizzata dal convenuto

11/6/2021

e finalizzata a fornire il servizio tramite più strumentisti tra loro fungibili a discrezione del fornitore, come sancito dalla prima clausola del contratto allegato. Per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale patito e subito nella forma del c.d. "danno da matrimonio rovinato" esso consiste nei danni cagionati dal grave inadempimento contrattuale dell'impresa che ha offerto la prestazione, nelle forme del danno morale, esistenziale, all'immagine e alla reputazione, per il giorno del matrimonio che dovrebbe essere uno dei giorni più belli della vita. Si ritiene pertanto che gli sposi possano chiedere, ed ottenere, l'integrale ristoro per tale danno non patrimoniale, soprattutto alla luce dell'importanza sociale riconosciuta alla cerimonia e all'interesse non patrimoniale sotteso al contratto di conferimento del servizio musicale per tale evento, diretto al soddisfacimento di diritti inviolabili tutelati dall'art. 2 della Costituzione. Pare infatti del tutto evidente che la lesione dell'interesse sotteso al contratto è relativo alla riuscita di una cerimonia che rappresenta un unicum nella vita di una coppia, comporti uno stato di profondo e persistente dispiacere, di stress, di nervosismo, di preoccupazione e di imbarazzo a causa di un servizio matrimoniale non effettuato in un giorno unico ed irripetibile come quello delle nozze. Per quanto riguarda la quantificazione del danno patito dagli sposi si dovrà tenere conto del fatto che il turbamento patito il giorno delle nozze, non può che condizionare negativamente il ricordo di un giorno unico non ripetibile. La quantificazione del danno non potrà che avvenire con valutazione equitativa e, nel caso di specie tale danno viene quantificato nella misura di € [redacted] pari a circa dieci volte il corrispettivo pattuito. La soccombenza comporta anche la condanna alle spese di lite che vengono liquidate nell'importo complessivo di € 1.500,00 per compensi ed € 141,38 per spese (C.U., marca da bollo e spese di notifica), oltre a spese generali al 15%, CPA ed IVA, come per Legge.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO

definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto,

CONDANNA

[redacted] al pagamento in favore degli attori della somma di € [redacted], oltre interessi sino al saldo effettivo e alla rifusione delle spese legali del presente procedimento liquidate in € 1.500,00 per compensi ed € 141,38 per spese anticipate, oltre a spese generali al 15%, CPA ed IVA, come per Legge.
Milano (PV), li 9.06.2021

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Diego PERUCCHINI

